

Sentenza n. 1628/2016 pubbl. il 04/10/2016

RG n. 6611/2013

Repert. n. 4074/2016 del 05/10/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6611/2013 promossa da:

[REDACTED]

Rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Naspi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona via Ruggeri n. 3/i, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione

ATTORE/I

contro

[REDACTED]

Rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona via [REDACTED], in virtù di delega posta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.

CONVENUTO/I

Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A seguito della pronuncia della sentenza non definitiva n. 389/2016, nonché dell'espletamento della nuova indagine peritale, la causa viene oggi in decisione sulle questioni che non sono state già oggetto di statuizione nel suddetto pronunciamento parziale.

In sostanza si tratta di verificare, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica esperita, se nel contratto di mutuo stipulato tra l'istituto di credito e la società [REDACTED], debitrice principale, laddove si considerino le spese, le commissioni e le remunerazioni a qualunque titolo connesse all'erogazione del credito, vi sia stata violazione della l. 108/1996 con la conseguente gratuità del mutuo medesimo.

Occorre precisare che una volta che il giudice abbia deciso una questione con la sentenza non definitiva, si spoglia della relativa potestas decidendi, pertanto non possono essere affrontate in questa sede, perché su di esse è stato già deciso con la sentenza n. 389/2016, le questioni relative alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito, alla carenza di prova circa l'effettiva erogazione delle somme mutate e alla qualificazione del negozio intercorso tra le parti come contratto autonomo di garanzia.

E' opportuno premettere che la CTU si contraddistingue per l'accuratezza delle indagini, la correttezza del metodo applicato, la coerenza ed esaustività delle motivazioni tecniche poste a fondamento delle conclusioni raggiunte, che, quindi, devono condividersi senza riserve.

Il CTU ha riscontrato il rispetto della normativa sull'usura al momento della conclusione del contratto, con riferimento agli interessi corrispettivi, infatti ha specificato il consulente che il tasso interno di rendimento pari al 5,387%, nell'ipotesi non patologica di finanziamento, è inferiore al tasso soglia pari al 9,855%, ha altresì indagato se al momento della conclusione del contratto di prestito finanziario il tasso moratorio fosse conforme al tasso soglia previsto dalla legge, ebbene, anche nell'ipotesi patologica di finanziamento, il CTU ha accertato che il tasso interno di rendimento applicato è pari a 7,916% pertanto inferiore al tasso soglia.

Al consulente è stata demandata l'ulteriore indagine di accertare se in caso di applicazione della commissione per estinzione anticipata il tasso di interesse applicato rispettava la normativa antiusura, ebbene il CTU ha precisato che nell'ipotesi che il finanziamento fosse stato estinto anticipatamente subito dopo il pagamento della prima rata, il tasso interno di rendimento era pari a 15,460%, quindi superiore al tasso soglia.

Non ignora questo giudice l'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale (trib. Torino 28.3.2016) che non condivide la tesi di includere nella determinazione del tasso applicato la commissione per l'estinzione anticipata del mutuo, infatti, secondo tale impostazione gli interessi corrispettivi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, essi remunerano la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo il "costo del denaro" per il mutuatario, la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, pertanto essa non potrebbe avere rilevanza che nel momento in cui, in concreto, si verificasse la situazione di fatto che varrebbe a condurre alla violazione del limite di legge, poiché solo in tale momento si verificherebbe la trasformazione del TEG da legittimo a usurario.



Altra parte della giurisprudenza (trib. Pescara 21.11.2014, trib. Udine 26.9.2014, trib. Bari 5.7.2016) ritiene, invece, che al fine di stabilire se sia stata pattuita una promessa usuraria al momento della stipula del contratto, occorre considerare tanto i costi certi tanto i costi potenziali del finanziamento, indipendentemente dal momento del loro pagamento, ma per il solo fatto di essere stato promesso e di poter generare, a determinate condizioni, costi superiori alla soglia d'usura, indipendentemente dal fatto che quelle condizioni si siano materialmente verificate e che il costo del credito abbia effettivamente superato i limiti del penalmente lecito, pertanto, l'onere eventuale è rilevante solo perché promesso, ossia potenziale.

Ne consegue che, secondo il predetto indirizzo, il costo dell'estinzione anticipata può concretizzare una promessa usuraria, infatti, non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare e quindi anche il costo pattuito per l'estinzione anticipata del finanziamento, in considerazione del fatto che la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, è sufficiente la semplice stipula della clausola di estinzione anticipata senza necessità che il cliente chieda detta estinzione, e quindi senza necessità che ne paghi il costo, trattandosi di promessa usuraria, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali, pertanto è lecito calcolare il Taeg del finanziamento nella ipotesi che il cliente voglia estinguerlo già alla scadenza della prima rata di preammortamento, per verificare se il costo da pagare è usurario, qualora, dunque, il costo potenziale dell'estinzione anticipata si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione della sola somma ricevuta a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento.

Ritiene il giudicante di condividere il suddetto orientamento giurisprudenziale che conferisce all'ente mutuante una posizione di responsabilità per gli equilibri del mercato, tale posizione di garanzia deriva dallo status di operatore professionale della banca che eroga il credito, proprio nell'ambito della propria attività istituzionale.

Peraltro, il sistema bancario è oggi dotato di specifiche competenze e strumenti tecnologici all'avanguardia, che gestiscono algoritmi in grado di predisporre paradigmi contrattuali ben conformi alla vigente normativa antiusura.

Deve ritenersi non provata la sussistenza dell'usura soggettiva, a tal fine occorrono infatti prove rigorose che dimostrino sia la sproporzione tra la prestazione del supposto usuraio e gli interessi e la situazione di difficoltà economica e finanziaria in cui deve trovarsi la vittima, nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo, dette prove .

Venendo ora al conteggio si osserva quanto segue.

Il CTU ha rideterminato il rapporto dare-avere tra le parti da cui risulta che la banca è creditrice per l'importo di €. 16.069,33.

Corretto appare il calcolo effettuato dal CTU, il quale ha detratto dall'importo complessivo mutuato le poste illegittimamente versate, residuando un credito per la banca di €. 16.069,33, non influenzando su tale conteggio quanto indicato nella relazione come credito residuo per €. 49.999,94 in caso in cui non si ritenga ricorrere l'ipotesi di usura, perché al contrario, sussistendo l'usura pattizia, ricorre l'ipotesi di



gratuità del mutuo.

Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente va condannata al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di €. 16.069,33.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno compensate per ½ tra le parti, restando il residuo a carico dell'istituto di credito che è rimasto soccombente nella parte relativa all'applicazione di interessi usurari.

Per lo stesso motivo, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di parte opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-revoca il decreto ingiuntivo n. 1230/2013;

-condanna la società [redacted] al pagamento in favore dell' [redacted] della somma di €. 16.069,33;

-compensa per ½ tra le parti le spese di lite, condanna l' [redacted] al pagamento dei residui che liquida in complessive €. 1.870,00, per compenso professionale, oltre €. 330,00 per spese, oltre accessori come per legge;

-pone a definitivo carico della società Italfondario spa le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.

Ancona, 4 ottobre 2016

Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)

